

## SCHEMA DI CONVENZIONE

**PER LA DELEGA DELLA FUNZIONE DI ORGANISMO INTERMEDIO PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI SPECIFICI NELL'AMBITO DELLA PRIORITA' 1 OCCUPAZIONE - OBIETTIVI SPECIFICI ESO4.1 - ESO4.3 - ESO4.4 A VALERE SUL PROGRAMMA REGIONALE LOMBARDIA FSE PLUS 2021-2027**

**REGIONE Lombardia** (C.F. 80050050154) rappresentata da \_\_\_\_\_, in qualità di Autorità di Gestione pro-tempore (di seguito anche "AdG") del PR FSE+ 2021-2027

**E**

**UNIONCAMERE LOMBARDIA** (di seguito "Unioncamere"), (C.F. 03254220159) nella persona del Direttore Operativo pro-tempore \_\_\_\_\_, domiciliato presso la sede dell'Ente

### VISTI:

- il Regolamento (UE) n. 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il Regolamento (UE) n. 1296/2013;
- il Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)
- l'Accordo di Partenariato Italia (AP) 2021-2027, adottato con decisione della Commissione C(2022) 4787 final del 15 luglio 2022;
- il Programma regionale Lombardia Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027 (di seguito, "PR FSE+") approvato dalla Commissione europea con Decisione di Esecuzione del 17 luglio 2022 C(2022)5302;
- la Delibera di Giunta n° XI/6884 del 05/09/22 di presa d'atto dell'approvazione del Programma Regionale a valere sul Fondo sociale europeo Plus (PR FSE+) 2021-2027 da parte della Commissione Europea;
- il DPR n. 22 del 5 febbraio 2018 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020", ove applicabile;

### RICHIAMATI:

- il Regolamento (UE) n.2021/1060 e in particolare:
  - l'art. 71 che definisce la modalità di individuazione delle Autorità dei Programmi e in particolare il punto 3) "L'autorità di gestione può individuare uno o più organismi intermedi che svolgano determinati compiti sotto la sua responsabilità. Gli accordi tra l'autorità di gestione e gli organismi intermedi sono registrati per iscritto";
  - l'art. 2, punto 8), che definisce Organismo intermedio "un organismo pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità di un'Autorità di gestione o che svolge compiti o funzioni

- per conto di questa autorità";
- il Titolo VI Gestione e Controllo che definisce le regole generali riguardanti la gestione e controllo e nello specifico gli artt. 69, 71, 72, 73 e 74.

## CONSIDERATO:

- che nell'ambito del Programma regionale Lombardia Fondo Sociale Europeo + 2021-2027 (PR FSE+) la Priorità 1 "Occupazione" si articola nei seguenti tre obiettivi specifici, cui sono correlate determinate azioni:
  - ESO4.1. Migliorare l'accesso all'occupazione e le misure di attivazione per tutte le persone in cerca di lavoro, in particolare i giovani, soprattutto attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani, i disoccupati di lungo periodo e i gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro, nonché delle persone inattive, anche mediante la promozione del lavoro autonomo e dell'economia sociale (FSE+);
  - ESO4.3. Promuovere una partecipazione equilibrata di donne e uomini al mercato del lavoro, parità di condizioni di lavoro e un migliore equilibrio tra vita professionale e vita privata, anche attraverso l'accesso a servizi abordabili di assistenza all'infanzia e alle persone non autosufficienti (FSE+);
  - ESO4.4. Promuovere l'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti, un invecchiamento attivo e sano, come pure ambienti di lavoro sani e adeguati che tengano conto dei rischi per la salute (FSE+);
- che per dare piena attuazione agli obiettivi e alle misure di sviluppo economico del tessuto produttivo lombardo, è stato sottoscritto nel 2006, tra Regione Lombardia e il Sistema camerale lombardo, l'Accordo per lo Sviluppo Economico e la Competitività del Sistema Lombardo, attuato con un Programma di azione aggiornato annualmente;
- che il suddetto Accordo con scadenza attuale al 31.12.2023 costituisce un'importante esperienza di collaborazione istituzionale, dimostratasi nel tempo una buona prassi di governance territoriale per lo sviluppo di una strategia condivisa in grado di rispondere efficacemente alle esigenze del sistema imprenditoriale ed economico lombardo nel suo insieme;
- che, inoltre, il Programma Regionale di Sviluppo XI Legislatura, approvato il 10 luglio 2018 con DGR n. XI/64, prevedeva, tra le priorità regionali in tema di sviluppo economico e competitività, la valorizzazione del *"partenariato e la collaborazione strategica ed operativa con il sistema lombardo delle Camere di Commercio, attraverso l'Accordo di programma pluriennale per la competitività"*;
- che Unioncamere Lombardia è un organismo pubblico con personalità giuridica di diritto privato, costituita dalle Camere di Commercio aventi sede in regione Lombardia, la quale, ai sensi dell'articolo 2, comma 2°, della legge 29 dicembre 1993 n. 580, svolge attività di interesse pubblico con funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese, senza scopo di lucro e con conseguente divieto di distribuzione di utili o avanzi di gestione;
- che la missione di Unioncamere Lombardia è quella di consolidare politiche favorevoli alla crescita delle imprese, promuovere e sostenere lo sviluppo del tessuto economico lombardo attraverso l'azione delle Camere di Commercio;
- che, in armonia con le finalità istituzionali delle Camere di Commercio e nel rispetto della loro autonomia, Unioncamere Lombardia cura e rappresenta gli interessi e persegue gli obiettivi comuni del sistema camerale in ambito regionale, promuove l'esercizio associato di funzioni, servizi e competenze camerali e assicura il coordinamento dei rapporti con Regione Lombardia;
- che, in particolare, ai fini di una più efficace capacità di intervento a sostegno della promozione e della crescita del sistema economico regionale, Unioncamere Lombardia promuove specifici

strumenti di consultazione e di collaborazione con la Regione Lombardia per individuare linee di azione e coordinamento delle reciproche iniziative e definire la propria partecipazione al processo di programmazione regionale e alla sua realizzazione;

- inoltre, che Unioncamere Lombardia promuove strumenti di coordinamento tra il sistema camerale e le associazioni regionali degli enti locali, al fine di rendere più efficaci le collaborazioni con Regione Lombardia e di promuovere la competitività delle imprese e lo sviluppo dell'economia e del territorio regionale;
- che, in continuità con quanto previsto per il POR FSE 2014-2020 di Regione Lombardia, nell'ambito del quale Unioncamere Lombardia è stata nominato Organismo Intermedio per l'attuazione dell'Asse I - Azione 8.2.6 "Campagne di informazione e animazione territoriale finalizzate alla conoscenza e diffusione dei principali dispositivi disponibili", l'Autorità di gestione intende avvalersi di Unioncamere Lombardia quale Organismo Intermedio per avviare la progettazione ed attuazione di interventi pertinenti nell'ambito della Priorità 1 Occupazione del PR FSE+ 2021-2027.

**CONSIDERATO, inoltre:**

- che, ai sensi dell'articolo 71.3 del Regolamento (UE) n. 2021/1060/, lo svolgimento dei compiti assegnati all'Organismo Intermedio deve avvenire sotto la responsabilità dell'Autorità di Gestione per lo svolgimento delle funzioni ad esso delegate e che gli accordi sono registrati per iscritto;
- che, ai sensi dell'art. 72.1 lett.d) Regolamento (UE) n. 2021/1060, l'Autorità di Gestione ha, tra le sue funzioni, quella di supervisionare gli organismi intermedi.

**RITENUTO** di delegare a Unioncamere, in qualità di Organismo Intermedio (di seguito OI), taluni dei compiti propri dell'Autorità di Gestione del PR FSE+, tra quelli indicati agli artt. 73 e 74 del Reg. (UE) n. 2021/1060, per le seguenti azioni del PR FSE+ correlate agli Obiettivi specifici di cui sopra:

- ESO4.1: Azione a.2. Incentivi per l'occupazione;
- ESO4.3: Azione c.1. Sostegno alla diffusione di sistemi di welfare aziendale;
- ESO4.4: Azione d.1. Sostegno all'adattamento ai cambiamenti del mercato del lavoro.

Tutto quanto sopra premesso si conviene che

**Art. 1. Premesse**

Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

**Art. 2. Oggetto della delega**

Con la presente Convenzione vengono disciplinati i rapporti giuridici tra Regione Lombardia, in qualità di Autorità di gestione del PR FSE+ e Unioncamere, in qualità di Organismo Intermedio, per la realizzazione delle iniziative nell'ambito delle azioni del PR FSE+ "azione a.2. Incentivi per l'occupazione (ESO4.1); azione c.1 Sostegno alla diffusione di sistemi di welfare aziendale (ESO4.3); azione d.1 Sostegno all'adattamento ai cambiamenti del mercato del lavoro (ESO4.4)" come specificate nel successivo art. 6.

Unioncamere opera in qualità di OI del PR FSE+, in coerenza con quanto previsto dall'art. 71.3 del Reg.(UE) n. 2021/1060.

All'OI, per le suddette azioni del PR FSE+, è affidato dall'AdG lo svolgimento di determinati compiti tra quelli indicati agli articoli 73 e 74 del Reg. (UE) n. 2021/1060. In particolare, all'OI sono delegate le attività di selezione e gestione delle operazioni, ivi comprese le verifiche di gestione, sia amministrative che in loco, riguardanti le domande di pagamento presentate dai beneficiari, puntualmente esplicitate al successivo articolo 5 della presente Convenzione. Con specifico riguardo alle verifiche di gestione, sia amministrative che in loco, l'OI potrà avvalersi del personale delle singole Camere di Commercio presenti sul territorio lombardo sulla base di quanto previsto dalla Legge n. 580/93 e previo accordo con le medesime, fermo restando la piena responsabilità dell'OI in relazione alla corretta attuazione delle funzioni delegate.

L'AdG è responsabile della gestione del programma anche rispetto alle funzioni delegate e ha il compito di supervisionare l'Organismo intermedio ai sensi dell'art. 72.1, lettera d) del Reg. (UE) n. 2021/1060.

### **Art. 3. Obblighi e responsabilità connesse alla delega**

Gli obblighi e le responsabilità vincolanti per le parti relative allo svolgimento delle funzioni delegate sono dettagliati nella presente Convenzione nel quadro delle disposizioni di cui al Reg.(UE) n. 2021/1060.

Una volta conferita la delega all'OI, attraverso la stipula della presente Convenzione, l'AdG, in quanto responsabile dell'attuazione del PR FSE+, assicura, tramite un'attività di supervisione, la corretta attuazione delle funzioni delegate. A tal fine è costituita una apposita Cabina di regia, cui partecipano referenti dell'AdG e dell'OI, che si riunirà, almeno una volta l'anno, su impulso dell'AdG, con il compito di monitorare la corretta attuazione della presente Convenzione e al fine di favorire forme di collaborazione tra le parti per l'efficace attuazione delle iniziative finanziate. Sono in ogni caso fatte salve ulteriori e diverse modalità di sorveglianza da parte dell'AdG.

L'OI si impegna a fornire la necessaria collaborazione all'Autorità di audit, ai funzionari della Commissione europea e della Corte dei conti europea e a tutti i soggetti incaricati delle verifiche sul corretto svolgimento dei compiti a questi assegnati dall'Autorità di gestione, secondo quanto disposto dai Regolamenti della Commissione europea per il periodo 2021-2027. L'OI si impegna a trasmettere all'AdG, su sua richiesta, ogni informazione e documento utile a verificare l'attuazione delle funzioni delegate.

### **Art. 4. Compiti delle Autorità di Gestione FSE**

L'Autorità di gestione è responsabile della gestione del PR FSE+ conformemente al principio della sana gestione finanziaria.

Per quanto concerne la gestione del programma, l'AdG:

- a) assiste il Comitato di Sorveglianza e fornisce ad esso le informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti, in particolare i dati relativi ai progressi del programma operativo nel raggiungimento degli obiettivi, i dati finanziari e quelli relativi a indicatori e target intermedi sulla base dei dati forniti dall'OI;
- b) elabora le informazioni fornite dall'OI ai fini della presentazione alla Commissione della dichiarazione di gestione in conformità del modello riportato nell'allegato XVIII del Reg. (UE) n. 2021/1060;
- c) rende disponibili all'OI informazioni pertinenti per l'esecuzione dei suoi compiti e l'attuazione delle operazioni;

- d) utilizza il sistema informativo del PR FSE+ per la conservazione informatizzata dei dati relativi a ciascuna operazione, necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, compresi i dati sui singoli partecipanti alle operazioni, se del caso;
- e) istituisce e mette a disposizione dell'OI il sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati relativi a ciascuna operazione, necessario per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, compresi i dati su singoli partecipanti alle operazioni, se del caso. A tal fine, l'Autorità di Gestione autorizza l'OI e i funzionari/servizi coinvolti ad accedere e operare sul sistema informativo del PR FSE+, specificando che il medesimo è dotato di idonei standard di sicurezza che saranno garantiti per tutta la durata di efficacia della Convenzione;
- f) trasmette per via elettronica alla Commissione europea, ai fini della sorveglianza, i dati finanziari delle singole operazioni, sulla base dei dati trasmessi dall'OI, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 42 del Reg. (UE) n. 2021/1060;
- g) adempie agli obblighi di informazione e comunicazione, di cui agli articoli 47 e 49 e all'allegato IX del Reg. (UE) n. 2021/1060;
- h) garantisce la creazione e l'aggiornamento di un'area riservata al Programma disponibile sul sito web di Regione Lombardia;
- i) mette a disposizione del pubblico l'elenco delle operazioni selezionate per ricevere sostegno dai fondi sul sito web sopra citato, in lingua italiana, e aggiorna l'elenco almeno ogni quattro mesi.

Per quanto concerne la selezione delle operazioni l'AdG:

- a) adotta, ai fini della emanazione degli avvisi, e previa condivisione con l'OI, procedure e criteri di selezione conformi a quelli approvati dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art. 40.2, lettera a), del Reg. (UE) n. 2021/1060, al fine di garantire che le operazioni selezionate siano conformi al programma e siano efficaci al conseguimento degli obiettivi specifici;
- b) approva gli avvisi pubblici per la selezione delle operazioni a valere sulle azioni oggetto della presente delega;
- c) garantisce che il beneficiario riceva un documento che specifica tutte le condizioni per il sostegno a ciascuna operazione, comprese le prescrizioni specifiche riguardanti i prodotti o servizi da fornire, il piano di finanziamento, il termine di esecuzione e, se del caso, il metodo da applicare per determinare i costi dell'operazione e le condizioni di erogazione del sostegno;
- d) si accerta che l'OI applichi le procedure e i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art. 40.2, lettera a), del Reg. (UE) n. 2021/1060;
- e) si accerta che le operazioni selezionate dall'OI rientrino nell'ambito di applicazione del fondo, siano coerenti con i criteri di selezione approvati e possano essere attribuite alle categorie di operazione previste nel PR FSE+;

Per quanto concerne la gestione finanziaria ed il controllo del programma operativo, l'AdG:

- a) fornisce all'OI le specifiche per la definizione del sistema di gestione e controllo, con riferimento a tutte le attività chiave relative alle funzioni ad esso delegate e in linea con il sistema di gestione e controllo dell'AdG e con la relativa manualistica;
- b) si impegna a rendere tempestivamente disponibili le risorse finanziarie di cui all'articolo 6 della presente Convenzione, secondo le modalità ivi indicate, in funzione dell'effettiva disponibilità delle risorse;
- c) assicura, per il tramite dell'OI, che i beneficiari adempiano a tutti gli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti all'articolo 50 e dal relativo allegato IX del Reg. (UE) n. 2021/1060, in coerenza con le indicazioni del brand book del Programma;
- d) istituisce misure antifrode efficaci e proporzionate, tenendo conto dei rischi individuati, anche sulla base degli elementi informativi forniti dall'OI;

- e) informa l'OI in merito alle irregolarità, le frodi o le frodi sospette, riscontrate nel corso dell'attuazione del PR FSE+ che possano avere ripercussioni sugli ambiti gestiti dall'OI;
- f) si impegna ad informare tempestivamente l'OI, con riferimento alle linee di attività assegnate, relativamente ad ogni variazione del piano finanziario del PR FSE+, anche derivante dall'eventuale disimpegno o da rettifiche finanziarie del Programma, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 7, 8 e 9 della presente Convenzione;
- g) assolve ad ogni altro onere ed adempimento, previsto a carico dell'AdG dalla normativa UE in vigore per tutta la durata della presente Convenzione;
- h) adotta gli atti necessari a garantire il perseguimento degli obiettivi di spesa del Programma al fine di evitare, per quanto di competenza, di incorrere nel disimpegno delle risorse;
- i) concorda con l'OI, per quanto di propria competenza, l'attuazione delle iniziative di comunicazione del Programma, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 49 e dal relativo allegato IX del Reg. (UE) n. 2021/1060.

#### **Art. 5. Adempimenti ed obblighi in capo all'Organismo Intermedio**

L'OI è responsabile della gestione delle azioni di cui al precedente art. 2, secondo quanto indicato ai successivi commi, conformemente al principio della sana gestione finanziaria. A tal fine organizza le proprie strutture, le risorse umane e tecniche, in modo da assicurare l'esatto svolgimento dei compiti delegati, sulla base delle indicazioni che saranno fornite dall'Autorità di Gestione, in conformità con i Regolamenti UE e con la pertinente normativa nazionale e in coerenza con gli obiettivi perseguiti nel rispetto di criteri di efficacia e di efficienza dell'azione amministrativa.

Per quanto concerne la gestione degli ambiti di propria competenza, l'OI:

- a) definisce e formalizza il proprio Sistema di Gestione e Controllo, la relativa Manualistica e le piste di controllo, in conformità con il principio di sana gestione finanziaria e i requisiti fondamentali elencati all'allegato XI del Reg. (EU) 2021/1060 e, per le sovvenzioni che assumono le forme di cui all'articolo 53.1, lettere da a) ad e), del Reg. (UE) n. 2021/1060, secondo gli elementi elencati all'allegato XIII del Regolamento medesimo, in coerenza con quanto previsto dal PR FSE+ e con il sistema di gestione e controllo e le procedure definite dall'AdG, nel rispetto delle funzioni ad esso delegate e, nelle more dell'adozione del proprio Sistema di Gestione e Controllo, utilizza le procedure del Sistema di Gestione e Controllo, la Manualistica e le piste di controllo adottati dall'AdG;
- b) comunica tempestivamente all'AdG l'adozione del proprio SI.GE.CO ed eventuali modifiche al proprio sistema di gestione e controllo, fornendo tutti gli elementi utili a dimostrare l'adeguatezza e la conformità della nuova struttura organizzativa proposta, secondo il sistema di gestione e controllo del Programma;
- c) adotta un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata a tutte le transazioni relative a ciascuna operazione, assicurando che tutti i documenti necessari per la pista di controllo, di cui all'allegato XIII del Reg. (UE) 2021/1060, siano conservati in conformità delle prescrizioni di cui all'articolo 82 del Regolamento medesimo;
- d) partecipa agli incontri di coordinamento attivati dall'AdG e alle riunioni del Comitato di sorveglianza del PR FSE+ 2021-2027;
- e) partecipa e promuove, di concerto con l'AdG, nel quadro di riferimento di cui all'art. 8 del Reg. (UE) n. 2021/1060, le attività di confronto pubblico e consultazione con il partenariato istituzionale e socioeconomico e ambientale a livello territoriale nel rispetto del Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e di investimento europei;

- f) contribuisce all'elaborazione delle dichiarazioni di gestione di cui all'articolo 74.1, lettera f), del Reg- (UE) n. 2021/1060, inviando all'AdG le parti di propria competenza entro i termini che verranno in seguito definiti dall'AdG;
- g) adotta gli atti necessari a garantire il perseguimento degli obiettivi di spesa prefissati al fine di evitare, per quanto di competenza, di incorrere nel disimpegno delle risorse;
- h) garantisce ai sensi dell'art. 74.3 del Reg. (UE) n. 2021/1060 un'adeguata separazione delle funzioni nel caso in cui l'OI sia anche beneficiario;
- i) assolve, nel caso in cui sia beneficiario, a tutti gli obblighi in carico ai soggetti beneficiari previsti dai regolamenti UE e dalle indicazioni che saranno fornite dall'AdG;
- j) collabora, per quanto di competenza dell'OI, all'assolvimento di ogni altro onere ed adempimento previsto a carico dell'AdG dalla normativa UE in vigore, per tutta la durata della presente delega;
- k) rende disponibili ai beneficiari informazioni utili all'attuazione delle operazioni, secondo quanto indicato dall'art. 73.3, del Reg. (UE) n. 2021/1060;
- l) assicura che i propri uffici e i beneficiari delle operazioni utilizzino il sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati istituito dall' Autorità di Gestione, necessari per l'espletamento delle attività di sorveglianza, valutazione, gestione finanziaria e i controlli di primo livello e di audit, verificandone la corretta archiviazione anche elettronica dei documenti, in conformità delle prescrizioni di cui all'articolo 82 del Reg. (UE) 2021/1060;
- m) trasmette per il tramite il sistema informativo del PR FSE+ all'AdG, ai fini della sorveglianza, entro i termini definiti da quest'ultima, i dati finanziari delle singole operazioni e la previsione delle spese ai fini della presentazione delle domande di pagamento per l'esercizio finanziario in corso, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 42 del Reg. (UE) 2021/1060;
- n) garantisce il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti dall'articolo 49 e dal relativo allegato IX del Reg. (UE) n. 2021/1060 per gli interventi di propria competenza, assicurando che, per le operazioni sostenute dal PR FSE+, i partecipanti siano informati in merito al sostegno offerto dai fondi SIE;
- o) assolve, come richiesto dall'art. 49 del Reg. (UE) 2021/1060 e fermo restando quanto previsto dal Dlgs. n. 33/2013, all'obbligo di pubblicazione delle informazioni;
- p) assicura che i beneficiari adempiano a tutti gli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti all'articolo 50 e dal relativo allegato IX del Reg. (UE) n. 2021/1060, in coerenza con le indicazioni del brand book del PR FSE+;
- q) assicura che il proprio personale sia a conoscenza delle procedure stabilite per il rispetto delle regole in materia di etica, di integrità comportamentale, di prevenzione del conflitto di interesse e di incompatibilità con le funzioni da svolgere.

Per quanto concerne la selezione delle operazioni, l'OI:

- a) è responsabile della selezione delle operazioni, e applica i criteri di selezione approvati dal Comitato di sorveglianza ai sensi dell'art. 40.2, lettera a), del Reg. (UE) n. 2021/1060 come declinati negli avvisi, nonché assicura che la selezione sia coerente con quanto previsto dal Programma;
- b) garantisce che le operazioni selezionate rientrino nell'ambito di applicazione del FSE e che siano coerenti con i criteri di selezione approvati e che possano essere attribuite alle categorie di operazione previste nel PR FSE+;
- c) accerta che i beneficiari abbiano la capacità amministrativa, finanziaria e operativa per soddisfare le condizioni di cui alla precedente lettera a) prima dell'approvazione dell'operazione;
- d) si accerta che, ove l'operazione sia cominciata prima della presentazione di una domanda di finanziamento, sia stato osservato il diritto applicabile pertinente per l'operazione;

- e) approva le operazioni selezionate, provvede alla relativa implementazione del sistema informativo del PR FSE+, adempie agli oneri di pubblicazione previsti e ne dà comunicazione all'AdG che, a sua volta, provvede alla pubblicazione nelle forme di cui all'art. 49.3 del Reg. (UE) n. 2021/1060.

Per quanto concerne la gestione, ivi comprese le verifiche amministrative e in loco delle operazioni, l'OI:

- a) effettua le verifiche di gestione, che comprendono le verifiche amministrative riguardanti le domande di pagamento presentate dai beneficiari e le verifiche in loco delle operazioni. Le verifiche di gestione che saranno effettuate ai sensi dell'art. 74.1, lett. a) del Reg. (UE) n. 2021/1060 si baseranno su una valutazione dei rischi e saranno proporzionate ai rischi individuati ex ante e per iscritto dall'AdG;
- b) garantisce che i beneficiari mantengano un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata a tutte le transazioni relative a ciascuna operazione;
- c) garantisce che ciascun beneficiario riceva l'importo dovuto integralmente ed entro 80 giorni dalla data della presentazione della domanda di pagamento a norma dell'articolo 74.1, lettera b) del Reg. (UE) n. 2021/1060;
- d) assicura, per quanto riguarda i documenti contabili da mantenere e la documentazione di supporto da conservare, una pista di controllo adeguata sulla base di quanto indicato nel Si.Ge.Co. proprio, ovvero, del Programma;
- e) comunica all'AdG le irregolarità, le frodi o le frodi sospette riscontrate a seguito delle verifiche di propria competenza e adotta le misure correttive necessarie, nel rispetto delle procedure definite dall'AdG;
- f) su richiesta dell'AdG, fornisce le informazioni necessarie per la predisposizione della dichiarazione di gestione;
- g) elabora, sulla base delle verifiche amministrative, un riepilogo delle dichiarazioni di spesa dei beneficiari e le trasmette alle AdG, per il tramite del SI, alle scadenze che verranno dalla stessa definite.

#### **Art. 6. Risorse finanziarie**

Per l'attuazione degli interventi a valere sugli obiettivi specifici della Priorità 1 Occupazione del PR FSE+ 2021-2027, così come individuati, saranno attribuite le risorse come di seguito indicato:

- ESO4.1 - Azione a.2. Incentivi per l'occupazione: € \_\_\_\_\_
- ESO4.3 - Azione c.1 Sostegno alla diffusione di sistemi di welfare aziendale: € \_\_\_\_\_;
- ESO4.4 - Azione d.1 Sostegno all'adattamento ai cambiamenti del mercato del lavoro importo € \_\_\_\_\_:

L'Amministrazione regionale si riserva la possibilità di integrare le suddette iniziative con eventuali ulteriori risorse che dovessero rendersi disponibili a valere sulla Priorità 1 Occupazione in relazione alle singole azioni e agli obiettivi specifici perseguiti.

Per lo svolgimento delle funzioni delegate, sono inoltre riconosciute all'OI risorse a valere sulla priorità Assistenza tecnica del PR FSE+ 2021-2027, e in conformità a quanto previsto dallo stesso Programma, in misura complessivamente non superiore alla percentuale della dotazione prevista sul Programma, rapportata al valore delle risorse previste per l'attuazione degli interventi, fino ad un massimo di € \_\_\_\_\_, salvo ulteriore incremento della dotazione finanziaria delle suddette iniziative.

### **Art. 7. Circuito finanziario**

L'Autorità di Gestione trasferisce all'OI le risorse finanziarie tramite una o più quote, a titolo di anticipazione, sulla base delle modalità di rendicontazione e pagamento ai beneficiari definite da ciascun avviso e comunque in funzione di rapporti di monitoraggio periodico della spesa da parte dell'OI.

In casi particolari, quando ricorrano condizioni di necessità e su richiesta motivata dell'OI, l'Autorità di Gestione valuta se le risorse finanziarie, a valere sul Programma, possano essere trasferite direttamente ai beneficiari o ai destinatari dei finanziamenti.

In relazione alle risorse riconosciute per lo svolgimento delle funzioni delegate, l'AdG adotterà uno specifico atto per la definizione delle modalità di trasferimento e per la relativa rendicontazione delle spese ai fini del rimborso delle stesse sulla priorità Assistenza tecnica del PR FSE+ 2021-2027.

### **Art. 8 - Disimpegno**

Ai fini di evitare di incorrere nel disimpegno delle risorse dei Programmi ai sensi dell'art. 105 e ss. del Reg. (UE) n. 2021/1060, l'OI è tenuto a trasmettere entro i termini definiti dall'AdG, tramite il sistema informativo, tutti i dati e la pertinente documentazione necessaria a verificare l'avvenuta esecuzione delle verifiche di gestione amministrative e in loco, nel rispetto dei target di spesa definiti sulla base di un cronoprogramma delle attività di esecuzione e chiusura dei controlli.

In caso di disimpegno dei fondi sul Programma, l'AdG potrà ridurre la dotazione finanziaria assegnata all'OI in misura corrispondente alla quota di spesa non controllata o verificata in tempi non compatibili con le previsioni di certificazione della spesa alla Commissione europea.

### **Art. 9 - Recuperi**

Ogni irregolarità, rilevata prima o dopo l'erogazione del contributo pubblico versato ai beneficiari, dovrà essere immediatamente rettificata e gli importi eventualmente corrisposti dovranno essere recuperati in conformità con la normativa di riferimento.

A tal fine l'OI è responsabile del recupero delle somme indebitamente corrisposte. Nel caso in cui un importo indebitamente versato non possa essere recuperato a causa di colpa o negligenza, spetta all'OI rimborsare l'importo oggetto di recupero.

L'OI è obbligato a fornire all'AdG periodicamente, o tempestivamente ove richiesto, ogni informazione in merito agli importi recuperati, agli importi da recuperare e agli importi non recuperabili.

### **Art.10 - Rettifiche finanziarie**

In caso di rettifiche finanziarie ai sensi degli articoli 103 e 104 del Reg. (UE) n. 2021/1060 sulle operazioni finanziate a valere sulle iniziative oggetto della presente Convenzione, l'importo corrispondente alla rettifica finanziaria non sarà riconosciuto quale pagamento all'OI e, se già erogato, sarà oggetto di debita restituzione a Regione.

Nel caso in cui l'OI fosse responsabile delle rettifiche di cui al precedente paragrafo, è tenuto ad assicurare la relativa copertura finanziaria e a restituire a Regione Lombardia l'eventuale pagamento indebitamente percepito.

### **Art. 11 - Obblighi in materia di protezione dei dati personali**

Il trattamento di dati personali per il perseguimento delle finalità della presente Convenzione è effettuato in conformità ai principi di liceità, proporzionalità, necessità e indispensabilità del trattamento, ai sensi della vigente normativa.

L'OI, in relazione ai dati che saranno trattati rispetto agli interventi oggetto della presente Convenzione, verrà nominato, ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679, Responsabile del

trattamento dei dati personali dal Titolare del trattamento, Regione Lombardia, e sarà tenuto a rispettare tutti gli obblighi previsti dalla normativa europea e nazionale di riferimento.

Nel caso in cui l'OI si avvalga del personale delle Camere di Commercio per lo svolgimento delle verifiche di gestione ai sensi dell'art. 2 della presente Convenzione, troverà altresì applicazione l'art. 28 del Regolamento (UE) n. 2016/679.

**Art. 12. Poteri sostitutivi in caso di inerzie, ritardi e inadempienze. Revoca della Convenzione.**

L'esercizio dei poteri sostitutivi da parte dell'AdG, nei confronti dell'OI, viene esercitato in caso di mancato adempimento nei confronti di quanto previsto nel presente atto di delega.

L'AdG può, con atto motivato, sospendere o revocare, anche parzialmente, la presente delega, ovvero, revocare la stessa in caso di persistenti e gravi irregolarità nella gestione dei fondi del Programma.

**Art. 13. Modifiche e durata della Convenzione**

La presente Convenzione è efficace fino al compimento delle attività in essa previste e, in ogni caso fino al 31 dicembre 2029, data ultima di ammissibilità della spesa (art. 63 Reg. (UE) n. 2021/1060). L'OI si impegna comunque a garantire, anche oltre tale data, i necessari adempimenti relativi alle attività di chiusura della programmazione fino all'esaurimento di tutti gli effetti giuridici ed economici relativi alla programmazione del Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027.

Quanto non esplicitamente dettagliato nella presente Convenzione nonché le eventuali modifiche e/o integrazioni alla stessa sono apportate con atto scritto a firma dell'AdG e dell'OI.

**Regione Lombardia**

Autorità di Gestione del PR FSE+ 2021-2027

**Unioncamere Lombardia**

Direttore Operativo